

AUTOMOBILE CLUB PALERMO
DETERMINAZIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI
COMPETENZA DELL'AUTOMOBILE CLUB, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2 DELLA
LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica ai procedimenti amministrativi che si concludono con un provvedimento finale di competenza dell'Automobile Club, sia che conseguano ad iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio.
2. Non sono disciplinati dal presente Regolamento i procedimenti relativi all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in quanto regolati dalla normativa di settore e dai relativi atti e regolamenti interni dell'A.C.

Art. 2

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio, il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla data in cui la competente Unità organizzativa dell'A.C. acquisisce formale conoscenza del fatto o atto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Quando l'atto propulsivo promani dagli Organi dell'Ente o da Ufficio di altra Amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della richiesta risultante dal protocollo di ingresso dell'A.C.

Art. 3

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti amministrativi ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda da parte dell'A.C.
2. Nel caso di domande che richiedono valutazioni di tipo concorrente o comparativo, il termine iniziale del procedimento amministrativo decorre dalla scadenza fissata in via generale dall'Amministrazione per la presentazione e/o ricezione delle domande.
3. La domanda, indirizzata all'Unità Organizzativa competente e redatta per iscritto, nelle forme e nei modi stabiliti dalla vigente normativa o indicati dall'Amministrazione e portati a idonea conoscenza degli interessati, è corredata dalla prescritta documentazione, nonché dalle eventuali dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da cui risulti la sussistenza di presupposti richiesti per l'adozione del provvedimento.
4. Ai fini del decorso del termine di cui al comma 1, la domanda si intende ricevuta:
 - per le domande presentate a mano, alla data di consegna risultante dalla ricevuta contestualmente rilasciata dall'A.C.;
 - per le domande inviate a mezzo posta ordinaria o mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, alla data risultante dal protocollo di ingresso dell'A.C.;
 - per le domande inviate a mezzo posta raccomandata a/r, alla data di consegna all'A.C. risultante dall'avviso di ricevimento;
 - per le domande trasmesse con posta elettronica certificata (PEC) alla data risultante dalla ricevuta informatica di avvenuta consegna.

Art. 4

Casi di interruzione e sospensione del termine

1. Oltre che nell'ipotesi prevista dall'art. 10bis della legge n. 241/1990 e s.m.i., il termine del procedimento è interrotto nel caso in cui la domanda presenti irregolarità e/o carenze tali da impedire il corso del procedimento. In tal caso il Responsabile del procedimento, entro 30 giorni, ne dà comunicazione all'interessato affinché questi provveda alla regolarizzazione e/o integrazione. Il termine interrotto per irregolarità o incompletezza della domanda inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione regolare e/o completa.

2. Il termine del procedimento può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, se risulta necessario acquisire informazioni o certificazioni relative a fatti, stati e qualità non attestati in documenti già in possesso dell'A.C. e/o non direttamente acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni.

Art. 5

Termine finale del procedimento amministrativo

1. Nelle allegate tabelle, che costituiscono parte integrante del presente Regolamento sono indicati i termini entro i quali devono essere adottati i provvedimenti finali di competenza dell'A.C..
2. La *Tabella 1* comprende i procedimenti i cui termini di conclusione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, sono contenuti nel limite temporale massimo di 90 giorni. Nella *Tabella 2* sono riportati i procedimenti la cui conclusione deve aver luogo nel termine di legge per ciascuno indicato.
3. In caso di mancata inclusione di un procedimento nella Tabella 1 e di mancanza di termini di legge si applica il termine di 30 giorni fissato dall'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Art. 6

Integrazione e modificazione del Regolamento

1. I procedimenti amministrativi di competenza dell'A.C. sono periodicamente sottoposti a revisione o modifica, in relazione a necessità di aggiornamento normativo o ad esigenze funzionali alla semplificazione amministrativa.

Art. 7

Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno di pubblicazione sul sito istituzionale dell'A.C. www.palermo.aci.it.

Tabella 1

PROCEDIMENTI FINO A 90 GG.

DENOMINAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI	U.O. RESPONSABILE	TERMINE (GG)	NOTE
Rilascio dichiarazioni di utile collocazione in graduatoria	DPR n. 487/1994	Direzione	30	
Assunzione mediante richiesta di avviamento ai centri per l'impiego	DPR n. 442/2000 l. n. 68/1999	Direzione	90	Il termine decorre dalla data di ricezione da parte dell'Amministrazione della comunicazione di avviamento proveniente dal centro per l'impiego
Rimborsi di somme a soci a seguito di eventi legati al soccorso stradale	Regolamento soci	Ufficio Ragioneria	60	

Tabella 1

PROCEDIMENTI FINO A 90 GG.

DENOMINAZIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI	U.O. RESPONSABILE	TERMINE (GG)	NOTE
Concorsi pubblici	D.lgs. 165/2001 – artt. 35 e 36; Regolamento AC	Direzione	180	Il termine decorre dalla data di svolgimento della prima prova selettiva o, se si tratta di concorsi per soli titoli, dalla data della prima convocazione della commissione esaminatrice

Istanze in materia di trattamento dei dati personali ex art. 146 d.lgs. 163/2003	D. Lgs 163/2003, artt. 7, 8 e 146 c. 2	Direzione	15	
Registrazione al sistema acquisti online e iscrizione all'albo fornitori	Policy dell'Ente	Ufficio Acquisti e public procurement	60	Domanda corredata da visura camerale e dichiarazione di presenza sul Mercato Elettronico